



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di CUNEO

Via Cavour 12 C.A.P. 12040 Telef. 0171 798280 Fax 0171 798104 – C.F.-P.IVA: 00505700047
E-mail: montanera@ruparpiemonte.it P.E.C.: montanera@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.montanera.cn.it

Prot. 3284

Addì 24.11.2025

ORDINANZA N. 5/2025

ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLI IN VIA BEALERE TRA IL NUMERO CIVICO 8 ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI MOROZZO DAL GIORNO 27.11.2025 FINO AL 19.12.2025.

IL SINDACO

- Vista la richiesta pervenuta in data 24.11.2025 dalla ditta Giubergia e Armando S.r.l. con sede in Cuneo per conto di E-DISTRIBUZIONE relativa alla realizzazione dei lavori di scavo in Via Bealere per lavori di potenziamento delle rete elettrica;
- Vista l'autorizzazione al taglio della sede stradale rilasciata dal Responsabile del servizio tecnico in data 28.02.2024;
- Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali della strada interessata dai citati lavori a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza della circolazione veicolare;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada";
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

DAL GIORNO 27.11.2025 FINO AL GIORNO 19.12.2025, dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 l'istituzione del divieto temporaneo di transito veicoli in VIA BEALERE nel tratto interessato dai lavori di scavo per potenziamento rete elettrica tra il numero civico 8 ed il confine con il Comune di Morozzo. Dovrà essere garantito il transito al veicolo scuolabus.

DISPONE

a cura della ditta esecutrice l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea e la segnaletica di preavviso al fine di garantire la circolazione in percorsi alternativi;

Il cantiere stradale che verrà aperto dovrà osservare i dettami di cui al d.lgs. 81/08; d.lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92.

Eventuali danneggiamenti della sede stradale e relative pertinenze dovranno essere prontamente riparati dalla ditta esecutrice dei lavori secondo le disposizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale;

La violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso entro sessanta giorni e con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line al link <http://www.comune.montanera.cn.it>, nonché mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Il Sindaco
-MASERA Tommaso-